



Comune di Gessate
Città Metropolitana di Milano

Regolamento

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 27/05/1994

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/05/1994
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/06/1994 al 06/07/1994
- Esaminato dal C.R.C. in data 08/07/1994
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 03/08/1994 al 18/08/1994
- Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 24/01/1996
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 05/02/1996 al 19/02/1996
- Esaminato dal C.R.C. in data 22/02/1996
- Ripubblicato all'Albo pretorio dal 25/06/1996 al 09/07/1996
- Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 09/03/2000
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 13/03/2000 al 27/03/2000
- Esaminato dall'O.R.C. in data 22/03/2000
- Ripubblicato all'Albo pretorio dal 30/03/2000 al 14/04/2000
- Modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 21/02/2018
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 07/03/2018 al 22/03/2018
- Ripubblicato all'Albo pretorio dal 23/03/2018 al 06/04/2018

Ai sensi dell'art.59, co.4 dello Statuto Comunale, i Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: la prima dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti consiliari, la seconda per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Onde consentirne l'effettiva conoscibilità il Regolamento sarà reso accessibile a chiunque intenda consultarlo anche sul sito internet del Comune di Gessate (Mi).



*REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE*

CAPO I – NORME GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con D.Lgs. 566/93, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART.2

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni.
- 2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
- 3) Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART.3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, all'inizio dell'anno predisporrà una relazione sull'attività svolta dell'anno precedente.



Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

- 1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
- 5) Le occupazioni permanenti realizzate: con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettati ad una tassa determinata in base al numero complessivo delle utenze sul territorio comunale in misura stabilita dalla legge. Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- 1) La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico e nell'ambito del territorio.



CAPO II -NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1) La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
- 2) Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
- 3) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 4) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
- 5) Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di altri 30 giorni.

ART. 7

RIMBORSO DI SPESE

- 1) Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante il versamento di un fondo rimborso spese di £. 10.000.=.
- 2) L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

- 1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale.



ART. 9

AUTORIZZAZIONE

- 1) Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 2 e 3, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale, se necessario, potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
- 2) Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà predisporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
- 3) Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentiti l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Vigilanza, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10

DISCIPLINARE

- 1) Il contratto di cui al precedente articolo 9 dovrà prevedere:
 - a) Il limite dell'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno capo al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da



Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

- 2) Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

- 1) L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- 2) L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12

REVOCA DELLE CONCESSIONI

- 1) Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
- 2) Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
- 4) La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se dal caso, da una perizia tecnica.
- 5) Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
- 6) Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale, o mediante raccomandata postale con A.R.
- 7) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici esercizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.



ART. 13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

- 1) Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
- 2) Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
- 3) Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura per la revoca del precedente articolo 12.

ART. 14

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
- 2) Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- 3) Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 15

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica, o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità che viene a ricadere interamente sul concessionario;



Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

- 2) L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso;
- 3) E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
- 2) Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.



CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 17

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente articolo 5, devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Fatta salva la possibilità di rateizzazione per importi superiori a €. 500.000.= ai sensi dell'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93.
- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- 3) Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o tramite tesoreria o mediante ruolo, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune. Con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 18

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

- 1) L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.



Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 17, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

- 2) L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
- 6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.



CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

ART. 19
TARIFFE

- 1) Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo, da parte della Giunta Comunale.
- 2) Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 20
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1) Ai fini della graduatoria della tassa il territorio comunale viene classificato in due categorie:
 - a) - centro abitato, secondo il censimento del 1991;
 - b) - fuori centro abitato.

ART. 21
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE E TABACCHI

- 1) Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi non è suddiviso in zone.

ART. 22
ESENZIONI

- 1) Sono esenti dalla tassa :
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché da comitati per la raccolta di firme per elezioni e per referendum;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;



Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare;
 - i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - m) i passi carrabili, pedonali e gli accessi;
 - n) sono esenti dalla tassa, tutte le associazioni senza scopo di lucro, i comitati riconosciuti dall'Ente e gli Enti del terzo settore per le attività d'interesse pubblico e non a carattere commerciale per le quali l'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio. Resta inteso che se all'interno di un'iniziativa d'interesse pubblico e patrocinata, dovessero essere presenti operatori commerciali, questi pagheranno la TOSAP.”
- 2) L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.



CAPO V- CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23
CONTENZIOSO

- 1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'intendenza di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 24
SANZIONI

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 17, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 25
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 26
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



Comune di Gessate
Città Metropolitana di Milano

ART. 27

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
- 2) Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni).



Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI GESSATE

CLASSE 5

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFE VIGENTI DAL 01.01.1994 - ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE
DECRETO LEGISLATIVO 15. 11.1993 N. 507

RIF.		CLASSE I	CLASSE II
1	OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 44) TARIFE RIFERITE AD OGNI ANNO SOLARE E AD OGNI METRO QUADRATO O LINEARE DI OCCUPAZIONE		
1.1	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (Art.44. co. 1/A)	34.000	23.800
1.2	OCCUPAZIONE SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (Art. 44. 1.:0. 1/C) - RIDUZIONE DEL 50%	17.000	11.900
1.3	OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (Art. 44, co.2) - RIDUZIONE DEL 50%	10.200	7.140
2	OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 45)		
2.1	TARIFE GIORNALIERE		
2.1.1	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (Art.45, co. 2/A)	2.000	1.400
2.1.2	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE (Art.45, co.2/C) - RIDUZIONE DEL 50%	1.000	700
2.1.3	OCCUPAZIONI CON TENDE (Art.45, co.3) - RIDUZIONE AL 30%	600	420
2.1.4	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 45, co. 4) - AUMENTO DEL 25%	2.500	1.750
2.1.5	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (Art.45, co. 5) - RIDUZIONE DEL 50%	1.000	700
2.1.6	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ. 100 DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ. 100 E FINO A MTQ. 1.000 DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ. 1.000 (Art. 45, co. 5) RIDUZIONE DEL 80%	400	280
2.1.7	OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTI NATE DAL COMUNE (Art. 45,co. 6)	2.000	1.400
2.1.8	OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (Art.. 45, co. 6/bis) - RIDUZIONE DEL 50%	1.000	700
2.1.9	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (Art. 45, co. 7) - RIDUZIONE DELL'80%	400	280
2.2	TARIFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE 7.00 ALLE ORE 14.00		
2.2.1	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (Art. 45, co. 2/A)	1.000	700
2.2.2	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE (Art. 45, co. 2/C) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.2.3	OCCUPAZIONE CON TENDE (Art. 45, co.3)- RIDUZIONE AL 30%	300	210
2.2.4	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI	1.250	875



Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

	ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 45, co.4) – AUMENTO DEL 25%		
2.2.5	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (Art. 45, co. 5) – RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.2.6	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ 100 DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 100 E FINO A MTQ 1.000 DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 1.000 (Art. 45, co.5) RIDUZIONE del 80%	200	140
2.2.7	OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (Art. 45, co.6)	1.000	700
2.2.8	OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (Art. 45, co. 6/bis) RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.2.9	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (Art. 45, co. 7) – RIDUZIONE DEL 80%	200	140
2.3	TARIFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 07.00		
2.3.1	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (Art.4.5, co. 2/A)	1.000	700
2.3.2	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE (Art. 45, co. 2/C) – RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.3.3	OCCUPAZIONE CON TENDE (Art. 45, co.3) – RIDUZIONE AL 30%	300	210
2.3.4	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIORCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 45, co. 4) - AUMENTO DEL 25%	1.250	875
2.3.5	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI. E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (Art.45, co. 5) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.3.6	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ 100 DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 100 E FINO A MTQ 1.000 DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ 1.000 (Art. 45, co.5) RIDUZIONE del 80%	200	140
2.3.7	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI. COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (Art.45, co. 5 - Art. 46 co. 1) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.3.8	OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (Art. 45, co.6)	1.000	700
2.3.9	OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (Art. 45, co.6/bis) – RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.3.10	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (Art. 45, co. 7) – RIDUZIONE DEL 80%	200	140
4	OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO (Art. 47)		
4.1	OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE..... (Art. 47, co. 2/A) PER KM LINEARE O FRAZIONE	250.000	175.000
4.2	PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO	1.500	1.500



Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

	MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI Lire per UTENZA (CON UN MINIMO COMPLESSIVO ANNUO NON INFERIORE A Lire 1.000.000) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente.		
4.3	OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE o FUNIVIE (Art. 47 co. 3) A) FINO A Km 5 B) PER OGNI Km O FRAZIONE SUPERIORE A Km 5	100.000 20.000	70.000 14.000
5	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO (Art. 47, co.5)		
5.1	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI. COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (Art.45, co. 5 - Art. 46 co. 1)	14.500	10.500
5.2	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLOE DEL SOPRASUOLO PER DURATA NON SUPERIORE A 30 GG A) FINO A Km 1 B) SUPERIORI A Km 1	10.000 15.000	7.000 10.500
5.3	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLOE DEL SOPRASUOLO PER DURATA FINO A 90 GG A) FINO A Km 1 B) SUPERIORI A Km 1	13.000 19.500	9.100 13.650
5.4	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLOE DEL SOPRASUOLO PER DURATA SUPERIORE A 90 GG E FINO A 180 GG A) FINO A Km 1 B) SUPERIORI A Km 1	15.000 22.500	10.500 15.750
5.5	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLOE DEL SOPRASUOLO PER DURATA SUPERIORE A 180 GG A) FINO A Km 1 B) SUPERIORI A Km 1	20.000 30.000	14.000 21.000
6	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art. 48)		
6.1	PER UN SOLO SERBATOIO DI CAPACITA' NON SUPERIORE A Lt 3.000, TASSA ANNUALE A) CENTRO ABITATO B) FRAZIONE SE IL SERBATORIO E' DI MAGGIORE CAPACITA' LA TARIFFA VIENE AUMENTATA DI 1/5 OGNI MILLE LITRI O FRAZIONE DI MILLE LITRI	60.000 10.000	42.000 7.000
7	DISTRIBUTORE DI TABACCHI (Art. 48, co. 7)		
7.1	PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI E LA CONSEGUENTE OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOPRASUOLO COMUNALE - TASSA ANNUALE: A) CENTRO ABITATO B) FRAZIONE	20.000 10.000	14.000 7.000
8	PER TUTTE LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE A 15 GIORNI LE RELATIVE TARIFFE SONO RIDOTTE DEL 20% (VENTI PER CENTRO)		

** Deliberazione C.C. n. 14 del 27/05/1994

NOTA A MARGINE DELLA TARIFFA

(Art. 56, co.11/bis, D. Lgs. 507/93, introdotto dall'art.1, co. 2/F, D.Lgs. 566/93)

PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. 15.11.1993 N. 507, MODIFICATO CON D.LGS. 28.12.1993, N. 566, EFFETTUATE DA PUBBLICI ESERCIZI, VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI, NONCHE' PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LA TASSA DOVUTA PER L'ANNO 1994 E' DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE TARIFFE APPLICATE PER L'ANNO 1993, AUMENTATE DEL 50%